



TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA

III SEZIONE

Ufficio Esecuzioni

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesco Abete Presidente

dott.ssa Emanuela Musi Giudice relatore

dott. Michele Di Martino Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.9.2020;

esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 1238/2020 R.G. promosso avverso l'ordinanza del G.E. dr. Anna Maria Diana in data 2.2.2020 di rigetto della istanza di sospensione proposta nell'interesse del debitore, da

_____, n. Torre Annunziata il 22.9.1951, rapp.to e difeso in virtù di procura in calce al reclamo dall'avv. _____, con cui domicilia in Torre

- RECLAMANTE

nei confronti di

_____, società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 L. n. 130/1999, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla _____, capitale sociale di €. 10.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma _____, iscritta al n. _____ dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017 e per essa la propria mandataria _____, con sede legale in Siena alla via _____ in persona del legale rappresentante pro-tempore, capitale sociale di €. 50.000,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Siena con numero di _____

iscrizione, codice fiscale e partita iva _____, giusta procura del
giorno 31.8.2018 al rogito dott. _____, Notaio in Roma (Rep. _____ Racc. _____
_____), a sua volta rappresentata da _____ con
sede legale in San Donato Milanese (MI) alla via _____ n° _____
capitale sociale di €. 1.000.000,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle
Imprese di Milano al n. _____ anche di codice fiscale e partita iva, R.E.A. n. _____
_____ giusta procura del 12.3.2019 autenticata dal Notaio dott.ssa Annalisa
_____ (MI) (Rep. _____ /Racc. _____ quest'ultima in persona
del suo procuratore speciale dott. _____
_____ nato a Reggio Calabria il _____, giusta procura autenticata dal Notaio avv.
_____ Roma (Rep. _____) in data 2.8.2018, rappresentata e difesa
dall' avv. Francesco _____) con studio legale in Napoli
alla _____, presso il quale elegge il proprio domicilio

- RECLAMATA

e

RISCOSSIONE -successore *ex lege* n. 225/2016 a titolo
universale della Equitalia Servizi di Riscossione spa, con sede in Roma alla
_____ in persona del suo Procuratore - Sig.
_____ - in virtù di Atto notarile Rep.
_____ 19 Racc. n. _____, rappresentata e difesa, in virtù di procura in
calce al presente atto - resa a seguito di atto di conferimento incarico disposto nel
rispetto dell'art. 1, comma 8, del DL n. 193/2016, conv. con L. n. 225/2016, dell'art. 43
comma 4 R.D. n. 1611/1933, del Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato
sottoscritto in data 22.06.2017, del Regolamento di amministrazione 26.03.2018
dell'Ente (approvato dall'organo vigilante, Ministero dell'Economia e delle Finanze il
19.05.2018), visto il Parere n. 629195-05/12/2018-P-a0orm AL: 47628/2018 reso
dall'Avvocatura Generale dello Stato e la delibera assunta dal Comitato di Gestione
dell'Agenzia Entrate Riscossione, in data 17.12.2018 con avallo del il Presidente del
Collegio dei revisori - a nome dell'Organo di Controllo - dall'avv _____

- RECLAMATA

... P.A., con sede legale in Roma, al

di Roma, dall'Avv. _____ NO (nato a Napoli il _____
_____ del Foro di Napoli, ed elett.te dom.to in Torre Annunziata
alla _____ presso lo studio dell'avv. _____

- RECLAMATA

con sede legale in Milano al capitale sociale di euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano R.E.A.: società costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 30, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazioni di crediti, ai sensi dell'art 3 della Legge 130, nella qualità di cessionaria della S.p.A., giusto atto di cessione del 14.07.2017 pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 138/8/2017, e per essa la sua mandataria (in virtù di procura per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei propri crediti, giusto atto del 20.07.2017 Rep. n. 138/8/2017 e Racc. n. 138/8/2017 per notar Anita 1,- registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano il 21/07.2017, n. 138/8/2017).

Serie 1700 - U.G.C. S.p.A. (già U.G.C. S.p.A., hé
U.G.C. Banca S.p.A.), ora giusta variazione di denominazione sociale

in virtù di verbale di assemblea straordinaria presso la CC.I.AA. di Verona in data 25/06/2019 per Notar [redacted] [redacted] Roma, società di diritto italiano, con sede legale in Verona, [redacted] [redacted], capitale sociale euro 41.280.000,00 interamente versato, iscritta al n. VR/[redacted] del registro delle Imprese di Verona (C.F. [redacted]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Notar [redacted], dall'avv. Maria [redacted] (nata a Portici il 14/05/[redacted] [redacted] procura del 15/07/2010 rep. [redacted] e racc. [redacted] con studio in Napoli, alla [redacted] [redacted], [redacted], ove elettivamente domicilia

- RECLAMATA

[redacted] e [redacted] [redacted], società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, al Foro I [redacted] ggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di [redacted] ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 01/10/2014 con numero [redacted], e per essa, quale procuratore, [redacted] [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano (Mi) al [redacted] nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla [redacted] [redacted] [redacted] n.

[redacted] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele [redacted] [redacted] ed Andrea [redacted] [redacted] con studio in La Spezia (SP) alla [redacted] [redacted] vo n. [redacted], N giusta procura alle liti rilasciata in sede di procedura esecutiva e valida anche per questa fase (doc. 1) e con domicilio eletto in Via F [redacted] [redacted]

- RECLAMATA

[redacted] e [redacted] [redacted], con sede legale in Conegliano, V. [redacted] [redacted], capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, avente il n. [redacted] [redacted] quale Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, numero REA n. [redacted] [redacted] e per essa nella sua qualità mandataria

..... S.p.A. con sede in 20159 Milan
capitale sociale € 100.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita
IVA n iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
e Lodi al REA n. in forza di procura speciale in autentica del Dott.
Giorgio Notaio in Pordenone del 07.01.2020, rep. n. racc. 52,
registrato a Pordenone il 15.01.2020 al n. serie 1T in persona del procuratore
speciale Dott.ssa Sara, nata a Crema
(CREMONA) il 29/12/ giusta procura del Dott. Stefano , nella sua
qualità di Consigliere della , del 05.08.2019 Repertorio n.
- Raccolta n. a rogito Notaio dott. Pasquale : registrata in pari
data al n. serie 1T, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale
allegata, dagli avv.ti Arturo e del Foro di Pescara

- RECLAMATA

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente procedimento ha ad oggetto il reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.
interposto da avverso il provvedimento con cui, in data 2-10.2.2020,
nell'ambito della procedura esecutiva n. 92/2009 R.G.E., il giudice dr Diana ha
rigettato l'istanza di sospensione avanzata dal medesimo a nell'ambito di
un'opposizione proposta avverso l'ordinanza con la quale ella aveva così provveduto:
*"letta l'istanza di sospensione dell'esecuzione depositata in data 2.8.2019 dall'avv.
Fiordoro nell'interesse di rilevato che i beni rimessi al professionista
delegato per la vendita (lotti 3-5 e 5) sono nella titolarità della debitrice
rilevato che gli unici beni afferenti alla massa di sono, nei limiti della
quota di titolarità, i lotti 10 e 11, per i quali è stata disposta la sospensione per
consentire l'introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva; letto il decreto reso
dal G.D. dott. Di Lorenzo in data 24.7.2019 nell'ambito del procedimento relativo alla
proposta di accordo con i creditori, rubricato al nrg. V.G.; PQM Dichiara il
non luogo a provvedere relativamente alle operazioni di vendita; Dispone che il
creditore procedente provveda agli adempimenti previsti nell'ordinanza introduttiva del*

giudizio di divisione endoesecutiva del 10-21.6.2019 per tutti i beni, ad eccezione che per i lotti 10 e 11, risultando necessario verificare l'esito della procedura iscritta al nrg ... 9 v.g. Rinvia all'udienza già fissata del 16.1.2020 ore 10.00 per la verifica".

Al fine di comprendere lo sviluppo motivazionale del presente provvedimento ed i passaggi salienti della vicenda complessa allo stesso sottesa, giova premettere che: 1) nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n. ... intrapresa dalla Banca Monte di Paschi Di Siena nei confronti di ..., venivano pignorati beni in proprietà esclusiva dei detti debitori e beni in comproprietà tra loro e con altri soggetti estranei alla procedura (rispetto ai quali è stato già disposto giudizio di divisione endoesecutiva); 2) veniva delegata la vendita dei beni di cui ai lotti 3,4, e 5 di proprietà esclusiva di ...; 3) ... presentava una proposta di accordo con i creditori ex art. 10 l. 3/2012 ed il G.D. con decreto del 24.7.2019 disponeva "che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo/piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore"; 4) la difesa del sig. ... depositava il detto decreto nella procedura esecutiva, chiedendo al G.E. di prendere atto e sospendere tutti gli atti esecutivi nei confronti dello stesso; 5) il Giudice adottava il provvedimento dal contenuto sopra trascritto; 5) proponeva opposizione al ... chiedendo la revoca del provvedimento e, nelle more della decisione nel merito, la sospensione dei relativi effetti (e della esecuzione nei propri confronti); 6) il G.E. rigettava l'istanza di sospensione. Il ricorso depositato ex art. 669 *terdecies* dal ... veniva ritualmente notificato ai procuratori costituiti dei creditori nell'ambito della procedura esecutiva che si costituivano per l'udienza del 9.9.2020. All'udienza, il Giudice relatore invitava le parti ad interloquire in ordine alla questione relativa ai limiti della valutazione del G.E. a fronte della sospensione esterna disposta dal G.D. Il Collegio riservava la decisione accordando termine per deposito di note sulla questione rilevata d'ufficio. Spirato il termine, il Collegio

pronunciava sul reclamo. Unitamente alla propria memoria autorizzata l'avv.

1. La sospensione delle esecuzioni nel quadro dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

La giurisprudenza di merito è concorde nell'affermare che il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva pendente presuppone l'avvenuta presentazione dell'accordo o del piano del consumatore a norma degli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3 del 2012 e che tale piano sia dal giudice ritenuto conforme a tali disposizioni (v. tra le molte Trib. Cuneo 25.3.2017). Nel caso dell'accordo, il blocco delle azioni esecutive è onnicomprensivo e automatico (ispirandosi all' "*automatic stay*" previsto ex art. 168 l. fall. in materia di concordato preventivo). Si è sostenuto come la mera apertura del procedimento funzionale all'accordo scandisca il momento di verifica dell'effetto sospensivo globale, giacché mediante il decreto di apertura il giudice: "*dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili*" (art. 10, comma 2, lett. c); così v. Trib. Rimini, 15 dicembre 2015). Dunque, per la procedura di accordo, il legislatore si allontana dalla previsione d'ambito concordatario (art. 168 L.F.) sancendo l'inidoneità del deposito del ricorso a determinare la sospensione delle azioni esecutive, effetto invece riconnesso all'emissione del decreto di apertura. Nondimeno, è significativo che il divieto concerna tutti i creditori, che aderiscano o meno all'accordo (si fa riferimento ai creditori aventi titolo o causa anteriore). La nullità prevista come conseguenza della violazione del divieto è operante anche con riferimento a quelle iniziative proprie dei creditori anteriori prese dopo la misura inibitoria del giudice. La *ratio* della

disposizione in questione presenta delle forti analogie anche con l'art. 51 l. fall., che sancisce il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, disponendo che *“salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”*.

Il divieto di iniziare e proseguire procedure esecutive riguarda il futuro, ma non comporta l'estinzione del pignoramento e la invalidazione di quanto posto in essere fino a quel momento, bensì una temporanea improseguibilità dell'esecuzione che si riassume in una forma di sospensione della procedura, tale da lasciare intatti gli effetti dell'espropriazione fino a quel momento concretizzatisi.

Più nel dettaglio, con riguardo alle iniziative esecutive già pendenti la fattispecie è quella d'improseguibilità, ovvero un fenomeno di sospensione del processo esecutivo, giacché il decreto vieta determinate azioni in via provvisoria e per un tempo circoscritto. Invero, in ipotesi di cessazione della procedura concorsuale per una qualsiasi ragione (revoca del decreto di apertura per frode ai creditori ex art. 10, comma 3, l. n. 3 del 2012, mancata omologazione), ciascun creditore provvisto di titolo esecutivo e dotato del potere di compiere atti d'impulso sarà legittimato alla riassunzione del processo a norma dell'art. 627 c.p.c. Per contro, la sospensione contemplata dal decreto di apertura non può cagionare l'estinzione dell'espropriazione pendente, in quanto, in difetto di norma esplicita che la preveda, l'estinzione si risolverebbe in un immotivato e aberrante rischio per il creditore, il quale potrebbe subire la sottrazione del bene dal patrimonio del debitore immediatamente dopo la cancellazione del pignoramento.

L'effetto sospensivo è correlato ad una valutazione di *periculum* effettuata caso per caso con riferimento alle esecuzioni individuali pendenti, risolvendosi, del resto, il provvedimento nell'interposizione di un divieto generalizzato con funzione latamente conservativa del patrimonio del debitore divenuto oggetto di un piano di risanamento. Il giudice sarà espressamente tenuto a motivare nel senso che le esecuzioni sospese rappresentano un ostacolo concreto all'attuazione del piano. Per converso, la motivazione sulla sussistenza del *fumus* è implicitamente contenuta



nella parte del provvedimento sulla fattibilità e sulla sussistenza delle altre condizioni di ammissibilità. Dalla norma richiamata si ricava che, dalla presentazione della proposta di accordo, e anche dalla pronuncia del decreto che fissa l'udienza, non deriva lo spossessamento per il debitore, che pertanto conserva amministrazione e disponibilità dei propri beni, con il divieto ex comma 3 di compiere atti in frode ai creditori o che comunque li danneggino. Significativo che gli effetti patrimoniali del decreto d'apertura, in distonia con quanto previsto in materia di concordato preventivo (v. art. 169) e di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, decorrano, non già dalla data di pubblicazione del ricorso per l'accesso alla procedura di risoluzione della crisi (o, addirittura, dal frangente ancora anteriore, rispettivamente scandito dall'art. 161, comma 6, e 182-bis, comma 6, legge fall.), bensì dalla data del decreto medesimo, che deve essere pronunciato entro sessanta giorni dal deposito della proposta (art. 10, comma 6). Al riguardo, la giurisprudenza di merito è piuttosto unanime nell'affermare che, a seguito di presentazione del ricorso di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale istanza di sospensione delle azioni esecutive individuali, il giudice, con la fissazione dell'udienza di omologazione, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con l'unico limite dei titolari di crediti impignorabili (cfr. Trib. Rimini, 15 dicembre 2015).

Può, dunque, affermarsi sulla scorta di quanto sinora argomentato che il potere di valutare la ricorrenza dei presupposti per la sospensione delle esecuzioni pendenti compete unicamente al giudice del sovraindebitamento, residuando all'esito dell'emissione del detto provvedimento in capo al giudice dell'esecuzione il mero compito di prendere atto della disposta sospensione.

2. L'inquadramento della fattispecie ed i poteri del giudice dell'esecuzione

Secondo consolidata opinione dottrinale, la sospensione cd. esterna ha natura necessaria, automatica e ricorre nei casi espressamente previsti dalla legge (sul punto v. anche gli argomenti ricavabili dal Cass. civ. 7378/1990): dunque, la medesima non deriva da un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ma direttamente dal verificarsi di un evento diverso.

La fattispecie prevista dall'art. 10 l. 3/2012 va, senz'altro, ricondotta al *genus* delle sospensioni necessarie o disposte dalla legge (ed in tal senso opina la prevalente dottrina), cosicché, una volta disposta la sospensione da parte del giudice designato a gestire la comparizione della crisi, il giudice dell'esecuzione dovrà limitarsi a dichiarare, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., la "temporanea" improseguibilità del processo già pendente, a meno che non ritenga che lo stesso possa continuare a svolgersi ad istanza di uno dei creditori che vantano un credito di natura impignorabile. Parimenti, il giudice dell'esecuzione dovrà dichiarare la sospensione necessaria del processo esecutivo di cui è titolare ogni qualvolta venga data prova della intervenuta omologazione dell'accordo. Tale sospensione non presuppone valutazioni discrezionali, ma si traduce nella presa d'atto di un fatto esterno all'esecuzione forzata.

Venendo alla disamina della fattispecie concreta, il provvedimento con cui il G.E. in data 11.8.2019, a fronte dell'istanza della difesa de [redacted] olta ad ottenere la presa d'atto della sospensione disposta dal G.D. con il decreto del 24.7.2019 (allegato su PCT), ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alle operazioni di vendita (relativamente ai lotti 3,4 e 5) consentendone la prosecuzione, si rivela *ultroneo* da un punto di vista contenutistico stanti i limitati poteri alla stessa concessi in ragione delle argomentazioni sopra evidenziate. Così che la connotazione di pronosticabile fondatezza riconducibile all'opposizione proposta dal [redacted] fa sì che, in questa sede, ben possa giustificarsi la revoca del provvedimento reso in prime cure dal G.E. dr. Diana e la concessione della misura cautelare richiesta (di sospensione della procedura esecutiva).



Ed invero, reputa il Collegio che, a prescindere dalla correttezza sostanziale delle argomentazioni spese nel provvedimento oggetto del presente reclamo (in punto di irrilevanza della circostanza che chiamato all'eredità di

(inadempimento dell'accordo, atti in frode) sia risolto l'accordo, condizione questa che legittimerà la riassunzione *ad horas* dell'esecuzione individuale; dall'altro, l'accordo risulta essere stato omologato (con provvedimento del G.D. in data 24.6.2020, in atti) ed alcuna impugnativa da parte dei creditori che oggi si oppongono alla sospensione dell'esecuzione risulta documentata in atti (anzi il reclamante ha prodotto certificazione attestante la mancata impugnazione), il che vale a dimostrare una sostanziale accettazione da parte degli stessi del contenuto e della tempistica della soluzione di composizione della crisi proposta dall'odierno reclamante.